



ARUPPO 3

Comune di Colli al Metauro

Provincia di Pesaro e Urbino

Prot.n.: 27991

Colli al Metauro li, 14.09.2022

SETTORE VII – GOVERNO E SVILUPPO DEL TERRITORIO

**CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA
N. 73/2022**

VISTA la domanda presentata in data 06.09.2022 recepita al n. 26867 di protocollo , avanzata dal Geom. Giovanni Dallasta con studio i n Pesaro Via R. Raggi n. 21 , avanzata in qualità di CTU nell'esecuzione immobiliare RG. N. 196/2021 Tribunale di Pesaro , con la quale richiede il certificato di destinazione urbanistica previsto dall'art. 30 del D.P.R. 06.06.2001 n° 380 , relativo ai terreni siti in Comune di Colli al Metauro , Municipio di Serrungarina distinti a Catasto al: Foglio 7 Sez. B mappali 112-116-223-117-118-121-178-224-227-228-230-232-235-238-282-281 ; *Collo 3*

VISTO il Testo Unico della Legge Comunale e Provinciale vigente;

VISTO l'art. 30 della D.P.R. 380/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI gli strumenti urbanistici generali vigenti in questo Comune e quelli adottati;

C E R T I F I C A

CHE per effetto del Piano Regolatore Generale vigente e relative varianti approvate, le prescrizioni urbanistiche relative all'area distinta a Catasto del Comune di Colli al Metauro al Foglio 7 Sez. B mappali 112-281 , sono le seguenti :

DESTINAZIONE :

Parte Art. 31 ZONA E.1 ZONA AGRICOLA non vincolata , parte Art. 31 ZONA E.1 ZONA AGRICOLA non vincolata su cui insistono le limitazioni di cui all'art. 50 - Crinali, parte ZONA B.1 - ZONA RESIDENZIALE DI COMPLETAMENTO- Art.14;

CHE per effetto del Piano Regolatore Generale vigente e relative varianti approvate, le prescrizioni urbanistiche relative all'area distinta a Catasto del Comune di Colli al Metauro al Foglio 7 Sez. B mappali 116-223-227 , sono le seguenti :

DESTINAZIONE :

Art. 31 ZONA E.1 ZONA AGRICOLA non vincolata

CHE per effetto del Piano Regolatore Generale vigente e relative varianti approvate, le prescrizioni urbanistiche relative all'area distinta a Catasto del Comune di Colli al Metauro al Foglio 7 Sez. B mappali 117- 178-224-228-230-282 , sono le seguenti :

DESTINAZIONE :

Parte Art. 31 ZONA E.1 ZONA AGRICOLA non vincolata , parte Art. 31 ZONA E.1 ZONA AGRICOLA non vincolata su cui insistono le limitazioni di cui all'art. 50 - Crinali.

CHE per effetto del Piano Regolatore Generale vigente e relative varianti approvate, le prescrizioni urbanistiche relative all'area distinta a Catasto del Comune di Colli al Metauro al Foglio 7 Sez. B mappali 232-235-238 , sono le seguenti :

DESTINAZIONE :

Art. 31 ZONA E.1 ZONA AGRICOLA non vincolata su cui insistono le limitazioni di cui all'art. 50 - Crinali.

CHE per effetto del Piano Regolatore Generale vigente e relative varianti approvate, le prescrizioni urbanistiche relative all'area distinta a Catasto del Comune di Colli al Metauro al Foglio 7 Sez. B mappali 121 , sono le seguenti :

DESTINAZIONE :

Parte Art. 31 ZONA E.1 ZONA AGRICOLA non vincolata su cui insistono le limitazioni di cui all'art. 50 - Crinali, Parte Art. 56 - ZONA E.3 - ZONA AGRICOLA SOTTOPOSTA A TUTELA INTEGRALE, parte Art. 56 - ZONA E.3 - ZONA AGRICOLA SOTTOPOSTA A TUTELA INTEGRALE su cui insistono le limitazioni di cui all'art. 50 - crinali, parte Art. 56 - ZONA E.3 - ZONA AGRICOLA SOTTOPOSTA A TUTELA INTEGRALE, su cui insistono le limitazioni di versante e aree di tutela del sistema botanico vegetazionale.

CHE per effetto del Piano Regolatore Generale vigente e relative varianti approvate, le prescrizioni urbanistiche relative all'area distinta a Catasto del Comune di Colli al Metauro al Foglio 7 Sez. B mappali 118, sono le seguenti :

DESTINAZIONE :

Parte Art. 56 - ZONA E.3 - ZONA AGRICOLA SOTTOPOSTA A TUTELA INTEGRAL su insistono le limitazioni di cui all'art. 50-crinali, e le limitazioni di cui all'art 51 versante ; parte Art. 31 ZONA E.1 ZONA AGRICOLA non vincolata su cui insistono le limitazioni di cui all'art. 50 - Crinali, parte Art. 31 ZONA E.1 ZONA AGRICOLA non vincolata .

UTILIZZAZIONE DELLE AREE

ZONA E.1 - ART. 32 ZONA AGRICOLA NON VINCOLATA

1. Le zone E.1 sono le zone agricole non vincolate.
 2. In tali zone il Piano si attua per intervento diretto.
 3. Le destinazioni d'uso e le attività consentite sono quelle esclusivamente all'esercizio delle attività dirette alla coltivazione dei fondi, all'allevamento del bestiame ed alle altre attività produttive connesse, ivi compreso l'agriturismo.
 4. Sono inoltre consentite le destinazioni connesse alla realizzazione di opere di pubblica utilità, quali - ad esempio - gli impianti tecnologici (cabine e centraline ENEL, SIP, metano e simili).
 5. Nel caso di edifici esistenti non più utilizzati a fini agricoli sono ammesse le seguenti destinazioni ed attività: le abitazioni, i musei e le mostre artistiche, nonché il riutilizzo degli edifici esistenti ai fini turistico-ricettivi attraverso la realizzazione delle cosiddette Country Houses così come definite dall'art.2 della L. R. 31 del 12.08.1994.
 6. Sono invece sempre escluse da tali zone: le attività direzionali, quelle commerciali, i depositi e i magazzini di materiali e di merci non agricoli nonché il loro stoccaggio all'aperto, le caserme e gli istituti di pena, i mattatoi, le industrie e i laboratori artigianali di servizio e di produzione, gli ospedali e le case di cura, nonché ogni altro insediamento destinato ad attività in contrasto con il carattere agricolo.
 7. Nelle zone agricole non vincolate sono ammesse soltanto le nuove costruzioni che risultino necessarie per l'esercizio dell'attività di cui al precedente comma 3, ed in particolare:
 - a) Abitazioni necessarie per l'esercizio dell'attività agricola;
 - b) Ampliamento o ricostruzione di abitazioni preesistenti da parte dell'imprenditore agricolo;
 - c) Attrezzature e infrastrutture necessarie per il diretto svolgimento dell'attività agricola, come silos, serbatoi idrici, depositi per attrezzi, macchine, fertilizzanti, sementi e antiparassitari, ricoveri per bestiame;
 - d) Edifici per allevamenti zootecnici, di tipo industriale, lagoni di accumulo per la raccolta dei liquami di origine zootecnica;
 - e) Serre;
 - f) Costruzioni da adibire alla lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
 - g) Edifici per industrie forestali.
 8. Ai fini del computo dei volumi edificabili è ammessa l'utilizzazione di tutti gli appezzamenti contigui, anche se divisi da infrastrutture stradali, ferroviarie, corsi d'acqua e canali, purché compresi entro i confini del Comune o dei Comuni limitrofi.
 9. Nell'ipotesi di cui al comma precedente si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 38
 10. Nelle zone agricole non vincolate sono anche ammesse le nuove costruzioni relative alle opere di pubblica utilità - quali gli impianti tecnologici (cabine e centraline ENEL, SIP, metano e simili) - che debbono sorgere necessariamente in zone agricole.
 11. Nessun'altra nuova costruzione può insediarsi nelle zone agricole non vincolate, fatta eccezione per quelle espressamente ed eventualmente consentite dalla legislazione vigente.
 12. Negli edifici rurali esistenti sono invece soltanto consentiti - al solo scopo di introdurre miglioramenti igienici funzionali e distributivi, nonché al fine di salvaguardare il patrimonio edilizio esistente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, senza alcun aumento di volumetria.
- Le ulteriori prescrizioni e gli indici edilizi ed urbanistici, da osservare nell'edificazione in rapporto agli interventi consentiti, sono riportati negli articoli dal 33 all'art. 46 compreso delle N.T.A. del P.R.G.

ZONA E.3 -Art. 56 - ZONA AGRICOLA SOTTOPOSTA A TUTELA INTEGRALE

1. Le zone E.3 sono destinate alla tutela delle categorie costitutive del paesaggio, alla conservazione dei beni che caratterizzano le categorie stesse e alla loro appropriata utilizzazione, alla salvaguardia e al recupero dell'equilibrio formale e funzionale dei luoghi circostanti.
2. In tali zone il Piano si attua per intervento diretto.
3. Sono consentiti i seguenti interventi:
 - a) Il recupero degli edifici rurali esistenti senza alcun aumento di volumetria;
 - b) Le costruzioni totalmente interrato connesse con gli edifici esistenti, purché realizzate con una superficie utile lorda (Sul) massima non superiore a mq. 35 e con gli accessi di larghezza non superiore a ml. 3,00 e purché al di sopra del piano di copertura venga ripristinato il manto erboso esistente e non vengano alterate le caratteristiche ambientali della zona;
 - c) Miglioramenti della vegetazione ripariale, consistenti anche nel taglio degli alberi caduti, totalmente o parzialmente secchi, pericolanti oppure cresciuti troppo vicini; l'eventuale abbattimento delle piante dovrà comunque essere sempre preceduto dalla loro segnalatura effettuata dal Corpo Forestale, che prescriverà nel contempo anche le specie da ripiantumare tra quelle autoctone.
 - d) I progetti di recupero ambientale delle aree interessate dalle cave dismesse:
4. Le ulteriori prescrizioni e gli indici edilizi ed urbanistici da osservare nella realizzazione degli interventi consentiti sono quelli riportati rispettivamente per ogni tipologia nei precedenti articoli 30 e 44.
5. In tali zone sono quindi vietati i seguenti interventi:
 - a) Ogni nuova edificazione, nonché l'ampliamento degli edifici esistenti;
 - b) L'abbattimento della vegetazione arbustiva e di alto fusto esistente, tranne le essenze infestanti e le piantate di tipo produttivo-industriale, con la precisazione che il bosco ripariale del Fiume Metauro non sono riconoscibili come piantate di tipo industriale, in quanto riconducibili ad un tipo di vegetazione arbustiva di molteplici specie, inframezzata da alberi di alto fusto e che, quindi, in tali ambiti sono ammessi soltanto gli interventi di cui al precedente comma 3, punto (c), dove le piante autoctone da utilizzare sono esclusivamente le seguenti: pioppo nero, pioppo bianco, salice bianco, acero campestre, ontano nero (alberi); biancospino, prugnolo, sanguinelle, nocciolo (arbusti). Resta salvo quanto regolamentato dalla L.R. n° 8/1987 e successive modificazioni e integrazioni, nonché quanto previsto dalla L.R. n° 34/1987 per il solo miglioramento delle tartufaie controllate;
 - c) Il transito con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, vicinali gravate di servitù di passaggio e private esistenti, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli occorrenti all'attività agro-silvo-pastorale;
 - d) L'allestimento di impianti, di percorsi, o tracciati per attività sportiva da esercitarsi con mezzi motorizzati;
 - e) L'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, esclusa la segnaletica stradale e quella turistica di cui alla Circolare Ministero LL.PP. 09/02/1979 n° 400;
 - f) L'apertura di nuove cave;
 - g) La realizzazione di depositi e di stoccaggi di materiali non agricoli;
 - h) La costruzione di recinzioni delle proprietà se non con siepi e materiali di tipo e colori tradizionali, salvo le recinzioni temporanee a servizio di colture specializzate che richiedano la protezione da specie faunistiche particolari.

Art. 50 - CRINALI

1. I crinali, sono la parte con rilievo morfologico della linea degli spartiacque dei bacini idrografici.
2. Gli spartiacque sono suddivisi in tre classi in rapporto al ruolo nel bacino idrografico e in tre classi in rapporto all'appartenenza alla fascia appenninica, pedeappenninica e subappenninica.
3. La Classificazione dei crinali è ordinata come segue:
 - la classe 1 sottintende bacini idrografici con numero d'ordine superiore a 5;
 - la classe 2 sottintende bacini idrografici con numero d'ordine 4 e 5;
 - la classe 3 sottintende bacini idrografici con numero d'ordine 2 e 3;
4. Le aree caratterizzate dalla presenza di crinali sono individuate nelle tavole di Piano. Per i crinali interessati da interventi di trasformazione è stabilito un ambito di tutela per lato in rapporto alla classificazione di cui al terzo comma avendo i seguenti valori di dislivello rispetto alle corrispondenti quote massime:

classi o fasce	PedeAppenninica	SubAppenninica
1	30 ml.	20 ml.
2	20 ml.	15 ml.
3	10 ml.	5 ml.

5. Per gli interventi ricadenti in una fascia di 100 ml. di distanza dai crinali - così come individuati nelle tavole di Piano - il rilascio della concessione è subordinato alla presentazione di un piano quotato e/o di sezioni da cui ricavarsi il rapporto tra l'intervento proposto e l'intorno circostante.

Parte Art. 31 ZONA E.1 ZONA AGRICOLA non vincolata su cui insistono le limitazioni di cui all'art. 50 - Crinali, Parte Art. 56 - ZONA E.3 - ZONA AGRICOLA SOTTOPOSTA A TUTELA INTEGRALE, parte Art. 56 - ZONA E.3 - ZONA AGRICOLA SOTTOPOSTA A TUTELA INTEGRALE su cui insistono le limitazioni di cui all'art. 50 - crinali, parte Art. 56 - ZONA E.3 - ZONA AGRICOLA SOTTOPOSTA A TUTELA INTEGRALE, su cui insistono le limitazioni di versante e aree di tutela del sistema botanico vegetazionale.

CHE per effetto del Piano Regolatore Generale vigente e relative varianti approvate, le prescrizioni urbanistiche relative all'area distinta a Catasto del Comune di Colli al Metauro al Foglio 7 Sez. B mappali 118, sono le seguenti:

DESTINAZIONE:

Parte Art. 56 - ZONA E.3 - ZONA AGRICOLA SOTTOPOSTA A TUTELA INTEGRAL su insistono le limitazioni di cui all'art. 50-crinali, e le limitazioni di cui all'art 51 versante; parte Art. 31 ZONA E.1 ZONA AGRICOLA non vincolata su cui insistono le limitazioni di cui all'art. 50 - Crinali, parte Art. 31 ZONA E.1 ZONA AGRICOLA non vincolata .

UTILIZZAZIONE DELLE AREE

ZONA E.1 - ART. 32 ZONA AGRICOLA NON VINCOLATA

1. Le zone E.1 sono le zone agricole non vincolate.
 2. In tali zone il Piano si attua per intervento diretto.
 3. Le destinazioni d'uso e le attività consentite sono quelle esclusivamente all'esercizio delle attività dirette alla coltivazione dei fondi, all'allevamento del bestiame ed alle altre attività produttive connesse, ivi compreso l'agriturismo.
 4. Sono inoltre consentite le destinazioni connesse alla realizzazione di opere di pubblica utilità, quali - ad esempio - gli impianti tecnologici (cabine e centraline ENEL, SIP, metano e simili).
 5. Nel caso di edifici esistenti non più utilizzati a fini agricoli sono ammesse le seguenti destinazioni ed attività: le abitazioni, i musei e le mostre artistiche, nonché il riutilizzo degli edifici esistenti ai fini turistico-ricettivi attraverso la realizzazione delle cosiddette Country Houses così come definite dall'art.2 della L. R. 31 del 12.08.1994.
 6. Sono invece sempre escluse da tali zone: le attività direzionali, quelle commerciali, i depositi e i magazzini di materiali e di merci non agricoli nonché il loro stoccaggio all'aperto, le caserme e gli istituti di pena, i mattatoi, le industrie e i laboratori artigianali di servizio e di produzione, gli ospedali e le case di cura, nonché ogni altro insediamento destinato ad attività in contrasto con il carattere agricolo.
 7. Nelle zone agricole non vincolate sono ammesse soltanto le nuove costruzioni che risultino necessarie per l'esercizio dell'attività di cui al precedente comma 3, ed in particolare:
 - a) Abitazioni necessarie per l'esercizio dell'attività agricola;
 - b) Ampliamento o ricostruzione di abitazioni preesistenti da parte dell'imprenditore agricolo;
 - c) Attrezzature e infrastrutture necessarie per il diretto svolgimento dell'attività agricola, come silos, serbatoi idrici, depositi per attrezzi, macchine, fertilizzanti, sementi e antiparassitari, ricoveri per bestiame;
 - d) Edifici per allevamenti zootecnici, di tipo industriale, lagoni di accumulo per la raccolta dei liquami di origine zootecnica;
 - e) Serre;
 - f) Costruzioni da adibire alla lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
 - g) Edifici per industrie forestali.
 8. Ai fini del computo dei volumi edificabili è ammessa l'utilizzazione di tutti gli appezzamenti contigui, anche se divisi da infrastrutture stradali, ferroviarie, corsi d'acqua e canali, purché compresi entro i confini del Comune o dei Comuni limitrofi.
 9. Nell'ipotesi di cui al comma precedente si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 38
 10. Nelle zone agricole non vincolate sono anche ammesse le nuove costruzioni relative alle opere di pubblica utilità - quali gli impianti tecnologici (cabine e centraline ENEL, SIP, metano e simili) - che debbono sorgere necessariamente in zone agricole.
 11. Nessun'altra nuova costruzione può insediarsi nelle zone agricole non vincolate, fatta eccezione per quelle espressamente ed eventualmente consentite dalla legislazione vigente.
 12. Negli edifici rurali esistenti sono invece soltanto consentiti - al solo scopo di introdurre miglioramenti igienici funzionali e distributivi, nonché al fine di salvaguardare il patrimonio edilizio esistente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, senza alcun aumento di volumetria.
- Le ulteriori prescrizioni e gli indici edilizi ed urbanistici, da osservare nell'edificazione in rapporto agli interventi consentiti, sono riportati negli articoli dal 33 all'art. 46 compreso delle N.T.A. del P.R.G.

ZONA E.3 -Art. 56 - ZONA AGRICOLA SOTTOPOSTA A TUTELA INTEGRALE